

**PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 71, DEL D.LGS. N. 36/2023, PER
AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA 2026/2029**

Quesiti pervenuti in data 28_08_2025

QUESITO 1

Si richiede la Vs disponibilità, certi che non vi sia alcun interesse, né tantomeno la volontà, da parte della Stazione Appaltante (Ente Contraente se diverso) di esporre l'Appaltatore ("Assicuratore Aggiudicatario dell'appalto") ad eventuali violazioni di legge o regolamenti, tra cui quelle in materia di sanzioni internazionali, a prevedere in caso di aggiudicazione l'inserimento nei rispettivi Capitolati di Polizza della Clausola di seguito riportata:

ESCLUSIONE OFAC - SANZIONI INTERNAZIONALI: Gli [Assicuratori] [Riassicuratori] non sono tenuti a fornire alcuna copertura o a disporre alcun risarcimento ai sensi del presente contratto, qualora ciò implichi qualsiasi tipo di violazione di legge o regolamento in materia di sanzioni internazionali, che esponga gli [Assicuratori] [Riassicuratori], la loro capogruppo o la loro controllante a qualsiasi violazione delle leggi e dei regolamenti in materia di sanzioni internazionali. Qualora invece i Capitolati di Polizza prevedessero già la suddetta Clausola di ESCLUSIONE OFAC, ma in una versione anche solo in parte difforme da quella proposta dalla Scrivente, si chiede la Vs. disponibilità ad acconsentire alla mera sostituzione della medesima.

RISPOSTA QUESITO 1

Premesso che i Capitolati contengono già **la clausola di esclusione Ofac – Sanzioni Internazionali**, si conferma che la Società aggiudicataria potrà proporre una diversa formulazione che la Stazione Appaltante si riserva di accettare se migliorativa rispetto a quella indicata.

QUESITO 2

Si richiede la Vs disponibilità, in caso di aggiudicazione, all'inserimento nei **Capitolati RC PATRIMONIALE e TUTELA LEGALE** della seguente appendice:

APPENDICE DI RESTRIZIONE DELL'AMBITO DI APPLICAZIONE TERRITORIALE

Le parti convengono che la presente polizza sia modificata come segue:

Indipendentemente da qualsiasi disposizione contraria contenuta nella presente polizza, o in qualsiasi appendice o estensione aggiunta alla presente polizza, non vi sarà alcuna copertura garantita dalla polizza per qualsiasi pretesa, azione, causa o procedimento per la parte in cui siano introdotti, promossi o proseguiti in un'Area Specifica; ad eccezione degli importi sostenuti al di fuori di un'Area Specifica da una persona fisica al di fuori di un'Area Specifica per difendersi da una pretesa, azione, causa o procedimento introdotti, promossi o perseguiti in un'Area Specifica, ma esclusivamente nella misura in cui tali importi siano coperti da qualche garanzia prevista dalla presente polizza. Ai fini della presente appendice, per "Area Specifica" si intende:

(a) la Repubblica di Bielorussia e/o

(b) la Federazione Russa (come riconosciuta dalle Nazioni Unite) o i suoi territori, comprese le acque territoriali o i protettorati in cui ha il controllo legale (per controllo legale si intende quello riconosciuto dalle Nazioni Unite).

Laddove vi fosse un conflitto tra i termini di questa appendice e la polizza, prevarrà il contenuto della presente appendice, salva in ogni caso l'applicazione di qualsiasi clausola Sanzioni. Se una qualsiasi disposizione di questa appendice è, o in qualsiasi momento diventa, in qualsiasi misura, non valida, illegale o inapplicabile ai sensi di qualsiasi provvedimento o norma di legge, tale disposizione sarà, in tale misura, considerata non far parte di questa appendice, ma la validità, legalità e applicabilità del resto di questa appendice non saranno influenzate. Tutti gli altri termini, condizioni ed esclusioni rimangono invariati

RISPOSTA QUESITO 2

Premesso che i Capitolati contengono già la clausola **APPENDICE DI RESTRIZIONE DELL'AMBITO DI APPLICAZIONE TERRITORIALE**, si conferma che la Società aggiudicataria potrà proporre una diversa formulazione che la Stazione Appaltante si riserva di accettare se migliorativa rispetto a quella indicata.

QUESITO 3

(LOTTI RCP - TUTELA – RC PROFESSIONALE – D&O) Chiediamo, se l'Ente ha rappresentanze, interessi commerciali, società Controllate/Partecipate, fatturato/vendite, dipendenti/collaboratori all'interno dei territori della Repubblica di Bielorussia e/o della Federazione Russa.

RISPOSTA QUESITO 3

No, l'Ente non ha rappresentanze, interessi commerciali, società Controllate/Partecipate, fatturato/vendite, dipendenti/collaboratori all'interno dei territori della Repubblica di Bielorussia e/o della Federazione Russa.

QUESITO 4

Per il Lotto INFORTUNI, chiediamo se al momento sono previsti, durante il periodo oggetto di affidamento, viaggi/trasferte di lavoro o comunque organizzate dalla contraente in Russia, Bielorussia o Ucraina che comprendano la partecipazione di persone assicurate.

RISPOSTA QUESITO 4

Al momento non sono previsti, durante il periodo oggetto di affidamento, viaggi/trasferte di lavoro o comunque organizzate dalla contraente in Russia, Bielorussia o Ucraina che comprendano la partecipazione di persone assicurate.

QUESITO 5

Per il lotto KASKO siamo a richiedere:

a) se ci sono differenze di rilievo presenti tra le condizioni in scadenza e quelle ora proposte con riguardo alle garanzie prestate, al limite di indennizzo per veicolo, allo scoperto/franchigia per sinistro.

b) Chilometri registrati "a consuntivo" in ciascuna delle annualità a cui è riferita la statistica sinistri pubblicata ed in ogni caso almeno per le ultime tre annualità come da schema di seguito riportato:

o Consuntivo Anno 2022: Km

o Consuntivo Anno 2021: Km

o Consuntivo Anno 2020: Km

o Consuntivo Anno 2019: Km

o Consuntivo Anno 2018: Km

RISPOSTA QUESITO 5

a) Non vi sono differenze sostanziali con riferimento alle garanzie prestate, il limite di indennizzo per veicolo sulla polizza in corso, è di Euro 50.000 A PRA e la franchigia prevista dalla polizza in corso è pari ad € 00,00

b) Chilometri registrati "a consuntivo" in ciascuna delle annualità a cui è riferita la statistica sinistri pubblicata ed in ogni caso almeno per le ultime tre annualità:

Consuntivo Anno 30.04.2024 - 30.04.2025: Km 11.610.

Consuntivo Anno 30.04.2023 - 30.04.2024: Km 10.038

Consuntivo Anno 30.04.2022 - 30.04.2023: Km 10.421

QUESITO 6

Per il lotto RC GENERALE, chiediamo La Vs. disponibilità, in caso di aggiudicazione, all'inserimento sul capitolato della clausola sotto-riportata. Qualora invece i Capitolati di Polizza prevedessero già la suddetta Clausola di ESCLUSIONE CYBER, ma in una versione anche solo in parte difforme da quella proposta dalla Scrivente, si chiede la Vs. disponibilità ad acconsentire alla mera sostituzione della medesima

Esclusione Cyber

Si intendono esclusi da tutte le Sezioni i danni derivanti da qualsiasi Richiesta di risarcimento per Cyber Liability. Per Cyber Liability si intende:

- (i) il mancato funzionamento di hardware, software o firmware aventi la funzione o lo scopo di impedire che un Attacco a sistema informatico o un Computer virus danneggi, distrugga, corrompa, sovraccarichi, aggiri o comprometta la funzionalità di un sistema informatico, software e apparecchiature ausiliarie di un Terzo. Per attacco a sistema informatico: si intende qualsiasi attacco informatico non autorizzato o utilizzo non consentito, inclusi a titolo esemplificativo l'uso fraudolento di firme elettroniche, forzatura, phishing effettuato da un Terzo o da un Dipendente;
- (ii) la trasmissione di Computer virus da parte dell'Assicurato, dove per Computer Virus si intende qualunque programma o codice ideato per danneggiare un sistema computerizzato e/o per impedire ad un sistema computerizzato di funzionare in modo accurato e/o appropriato.
- (iii) ogni effettiva o asserita violazione di legislazione, o di ciascuna previsione, legge o regolamento relativo alla protezione di dati personali e di tutela della privacy di un Terzo da parte dell'Assicurato, commessa attraverso le risorse informatiche dell'Assicurato;
- (iv) ogni violazione di doveri, errori, omissioni, dichiarazioni errate, violazione di riservatezza derivante dall'operatività dei siti internet, intranet o extranet dell'Assicurato.

La presente esclusione non si applica in caso di morte, lesioni personali derivanti dai fatti e circostanze di cui ai punti (i) e (ii) e purché tali fatti e circostanze accadano nel contesto dell'attività, dai servizi resi e/o dai prodotti dell'Assicurato descritti in polizza.

RISPOSTA QUESITO 6

Premesso che il Capitolato RCT/O contiene già la clausola di esclusione **Esclusione Cyber**, si conferma che la Società aggiudicataria potrà proporre una diversa formulazione che la Stazione Appaltante si riserva di accettare se migliorativa rispetto a quella indicata.

QUESITO 7

Premi e assicuratori in corso.

RISPOSTA QUESITO 7

Ramo	Delegataria	Premio Lordo
Rc diversi - RCTO	Unipol	19.447,00 €
Rc diversi - Tutela Legale	Unipol	11.483,02 €
UAS	Unipol	202,00 €
Auto - Libro Matricola	Unipol	39.811,89 €
Infortuni - Inf. Cumulativa	AXA	8.477,00 €
Auto - Ka Dip	Balcia Insurance SE	2.695,50 €
All Risks Property	Unipol	101.817,74 €

Il Dirigente della Struttura Semplice
Dott. Massimo Boasso
(firmata in originale)

